

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4701 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 28/02/2018

sul ricorso 1996/2014 proposto da:

Coop. Edilizia Taranto-Due S.r.l. in Liquidazione Volontaria, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.72, presso lo studio dell'avvocato Simoncini Aldo, rappresentata e difesa dall'avvocato Cavaliere Leonardo, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Mondini Adolfo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n.37, presso lo studio dell'avvocato Campanelli Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Massagli Matilde, giusta procura a margine del controricorso;

1

Ord
489
2017

-controricorrente -

avverso la sentenza n.1112/2013 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Taranto ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una determina del liquidatore della Cooperativa Edilizia Taranto Due srl, che aveva imposto a Mondini Adolfo il pagamento di € 1800,00, a titolo di finanziamento *pro quota*, al fine di estinguere i debiti della cooperativa.

Il gravame della cooperativa è stato rigettato dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 27 maggio 2013.

Il tribunale ha ritenuto che il liquidatore di una società di capitali, nella quale i soci non sono responsabili personalmente, non ha il potere di imporre versamenti ai soci per il ripianamento dei debiti sociali, ma può solo chiedere i conferimenti ancora dovuti, salvo diversa previsione statutaria e deliberazione dell'assemblea che, nella specie, non v'era stata.

La Cooperativa Edilizia Taranto Due ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposto il Mondini.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere travisato il significato della deliberazione del liquidatore che consisteva in un atto vincolante che,

seppure in ipotesi annullabile, non era stato impugnato dal socio dissenziente nei modi e termini di cui agli artt. 2377 e 2378 c.c.

Con il secondo motivo il ricorrente ha imputato al Tribunale di avere ritenuto nulla la delibera del liquidatore che però non aveva un oggetto illecito o impossibile, a norma dell'art. 2379 c.c., tale non essendo quella con la quale il liquidatore chiede ai soci il pagamento dei debiti sociali, seppure in violazione dell'art. 2280 c.c.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infonati.

La sentenza impugnata ha implicitamente e correttamente ritenuto che la contestata "determina" del 25 agosto 2009 fosse stata adottata dal liquidatore in mancanza del potere deliberativo sull'oggetto della deliberazione e che, comunque, non si trattasse di deliberazione dell'assemblea cui applicare il regime impugnatorio previsto dagli artt. 2377 ss. c.c.

Inoltre, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, al quale si deve dare continuità, secondo cui, in base al principio dell'esclusione della responsabilità personale del socio nelle società di capitali, che regola la materia societaria, non è consentito porre a carico del singolo socio una quota del debito sociale, sia pure al fine di evitare l'inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico, essendogli consentito di chiedere proporzionalmente solo i versamenti ancora dovuti sulle rispettive partecipazioni (Cass. n. 5000 e 9548/1991).

Con il terzo motivo è denunciata violazione delle norme sulla competenza per essere la causa stata decisa dal giudice di pace in primo grado, mentre avrebbe dovuto essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, a norma dell'art. 50 bis n. 5 c.p.c., trattandosi di impugnativa di una delibera societaria.

La censura contenuta nel motivo è diretta alla sentenza del giudice di primo grado, senza precisare se il lamentato vizio sia stato denunciato nell'atto di appello, in modo da impedire la formazione del giudicato interno che, altrimenti, deve ritenersi formato sulla relativa questione. Esso è inammissibile.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 1200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Roma, 29 settembre 2017.

Il Presidente

